

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 13/2024 DEL 15 LUGLIO 2024

### ENTRO IL 31 LUGLIO LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL SECONDO TRIMESTRE

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2024.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Si ricorda che l'art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando l'importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità

### ANOMALIE ISA TRIENNIO 2020-2022: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA ENTRATE

Con [Provvedimento del 1° luglio 2024](#) l'Agenzia Entrate ha definito le modalità con cui sono messi a disposizione dei contribuenti ISA e dei loro intermediari, elementi e informazioni che favoriscono l'assolvimento degli obblighi tributari, l'emersione spontanea delle basi imponibili e la regolarizzazione di eventuali violazioni.

Si tratta degli avvisi dell'Agenzia Entrate che segnalano preventivamente, rispetto alla scadenza, le **anomalie Isa rilevate nel triennio 2020-2022**, che consentono ai contribuenti di verificare la propria posizione e di mettersi in regola con il Fisco.

I contribuenti potranno accedere alle informazioni consultando il proprio "Cassetto fiscale".

Nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS ovvero Entratel/Fisconline), sarà visualizzabile un avviso personalizzato, ed il contribuente riceverà tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC), un messaggio con cui verrà data comunicazione che nel "Cassetto fiscale" è presente una comunicazione.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni potranno accedere alle stesse informazioni, quando disponibili, consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

I contribuenti vengono a conoscenza della pubblicazione della comunicazione di anomalia tramite un **avviso personalizzato** nella sezione degli studi di settore/Isa del proprio "Cassetto fiscale", unitamente a una mail o una Pec in caso di attivazione delle notifiche. Sono 25 le tipologie di incongruenza che le Entrate hanno individuato in relazione agli Isa applicabili al triennio 2020-2022.

Eventuali **errori ed omissioni** commessi potranno essere regolarizzati secondo le modalità previste beneficiando della **riduzione delle sanzioni** in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

È previsto altresì un **apposito software** messo a disposizione da parte Agenzia Entrate per inviare, da parte del contribuente ovvero del suo intermediario, la risposta alle anomalie riscontrate. Il software consente di predisporre ed inviare una comunicazione finalizzata a:

- segnalare **imprecisioni/errori** riscontrati nei **dati** riportati nella comunicazione di anomalia;
- indicare le **motivazioni** che hanno determinato l'anomalia riscontrata e quanto altro utile da segnalare all'Amministrazione finanziaria.

## TAX CREDIT RICERCA E SVILUPPO: POSSONO PARTIRE LE CERTIFICAZIONI

Sono state approvate, con il decreto direttoriale Mimit del 4 luglio, le “[Linee guida](#)” integrative per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica ed è aperto, di conseguenza, dall'8 luglio, il canale telematico per la trasmissione, tramite la [piattaforma](#) dedicata, delle attestazioni richieste e rilasciate alle imprese dai certificatori iscritti nell'apposito [Albo](#) necessarie per beneficiare del relativo credito d'imposta.

In particolare le “Linee guida” delimitano i criteri trasversali che devono essere adottati dai valutatori per la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, *design* e ideazione estetica ammissibili al *tax credit* previsto dall'articolo 1, commi 198 – 208 della legge di bilancio 2020, per i periodi di imposta dal 2020 in poi, o delle attività di ricerca e sviluppo definiti dall'articolo 3 del decreto legge n. 145/2013, per i periodi di imposta dal 2015 al 2019, con riferimento a progetti condotti da un soggetto che intenda usufruire (o abbia già usufruito) del beneficio, in assenza di constatazione di violazioni circa l'utilizzo del credito d'imposta.

Il documento è suddiviso in quattro sezioni:

- [Attività di ricerca e sviluppo \(articolo 1, comma 200 legge n. 160/2019\)](#)
- [Attività di ricerca e sviluppo \(articolo 3 del DL n. 145/2013\)](#)
- [Innovazione \(articolo 1, comma 201 legge n. 160/2019\)](#)
- [Design e ideazione estetica \(articolo 1, comma 202 legge n. 160/2019\)](#).

Definiti, quindi, attività, requisiti e prodotti ammissibili ai fini del beneficio, i certificatori possono compilare e inviare i modelli approvati con il [decreto](#) dello scorso 5 giugno.

Un [avviso](#) pubblicato sul sito del ministero precisa che coloro che hanno firmato il modello di certificazione prima della pubblicazione delle linee guida (4 luglio 2024) devono accedere nuovamente alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il *download* del documento, procedere alla sua firma e poi all'invio, valutandone la coerenza con i criteri stabiliti nelle linee guida. In caso contrario, si riterrà che la certificazione firmata già trasmessa sia coerente con i criteri vigenti.

Per richiedere informazioni e chiarimenti è sempre possibile inviare una *e-mail* a [certificazioniresearch@mimit.gov.it](mailto:certificazioniresearch@mimit.gov.it).

## RIKOSSIONE IMPORTI DAL GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO: COME INDICARLI IN DICHIARAZIONE

Rientrano nella categoria dei “**redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente**” e, pertanto, devono essere riportati nella precompilata con il codice 1, nel rigo D5 del modello 730 (quadro D - “Altri redditi”) i proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno.

Per chi presenta il modello Redditi Persone fisiche, il rigo in cui indicare tali redditi è RL14 (colonna 2).

I contributi ricevuti dal proprietario dell'impianto fotovoltaico (persona fisica non esercitante attività di impresa), che per la vendita dell'eccedenza di energia utilizza il regime del “**ritiro dedicato**”, infatti, **rappresentano fiscalmente “redditi diversi”** e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.

## FERIE E ALTRE SOSPENSIONI ATTIVITÀ PER OLTRE 12 GIORNI: REGISTRO TELEMATICO CORRISPETTIVI

Si ricorda che in relazione all'interruzione dell'attività del registratore telematico dei corrispettivi, è previsto che : “*Nel caso in cui l'interruzione dell'attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l'esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l'invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l'inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.*”.

La comunicazione di inattività/interruzione superiore a 12 giorni non è obbligatoria e non sono previste sanzioni in caso di inadempimento, ma è opportuna al solo fine di evitare che l'Agenzia Entrate invii all'esercente una richiesta di chiarimenti. Se il periodo di chiusura/interruzione è inferiore a 12 giorni, l'Agenzia Entrate non rileva nessuna anomalia. Diversamente, se il periodo di chiusura/interruzione è superiore a 12 giorni, l'Agenzia invierà una comunicazione (PEC) all'esercente con la richiesta di chiarimenti. Quest'ultimo comunicherà all'Agenzia il motivo della mancata trasmissione per chiusura/interruzione (ferie, malattia, (...)), periodo che coinciderà al flusso di dati “zero” che il RT, alla riapertura, avrà automaticamente trasmesso alla stessa Agenzia.

## LE PRENOTAZIONI DEL BONUS COLONNINE DOMESTICHE 2024

Con un [avviso](#) pubblicato sul proprio sito istituzionale, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che dalle ore 12 di lunedì 8 luglio, può essere prenotato, tramite l'apposita [piattaforma informatica](#), il “Bonus colonnine domestiche”, per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (come colonnine o *wall box*) da parte di persone fisiche e condomini, dal 1° gennaio 2024.

L'accesso alla piattaforma può essere effettuato tramite Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta entrati nella procedura è possibile procedere alla compilazione guidata dell'apposito modulo elettronico di richiesta. Per il perfezionamento della domanda è necessario il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva.

Possono beneficiare dell'incentivo previsto dal [Dpcm 4 agosto 2022](#) le persone fisiche residenti in Italia e i condomini rappresentati dall'amministratore *pro-tempore* o da un condomino delegato, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, pari, per il 2024, a 20 milioni di euro. La somma massima erogabile a ogni richiedente ammonta a 1.500 euro per i privati e sale fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Sul sito del ministero sono disponibili le risposte ai quesiti più frequenti ([faq](#)) riguardanti la concessione del contributo.

Per maggiori chiarimenti e informazioni, inoltre, è possibile contattare Invitalia, che gestisce la misura per conto del Mimit, compilando il modulo *online* oppure telefonando al numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

#### **BONUS PSICOLOGO: ENTRO IL 31 LUGLIO L'INSERIMENTO FATTURE PER I PROFESSIONISTI CHE HANNO CONFERMATO LE SEDUTE ENTRO IL 26 MARZO**

Con [Messaggio n. 2568 del 9 luglio](#) l'Inps ha comunicato la riapertura dei termini di fatturazione per gli psicoterapeuti relativamente al **Bonus psicologo**, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall'articolo 1-*quater*, comma 3, del DL n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2022.

In particolare, viene riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti **che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024** e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il predetto termine del 21 maggio 2024.

A tale fine, spiega l'Istituto, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l'inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti dalle ore 9.00 del 15 luglio e **fino alle ore 18.00 del 31 luglio 2024**.

Decorso il suddetto termine del 31 luglio 2024, le sedute confermate ma non corredate dai dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d'ufficio.

#### **BENEFICI FISCALI ASD: DECADONO SE NON DOCUMENTATI**

L'associazione sportiva dilettantistica deve essere in grado di dimostrare i requisiti sostanziali tramite riscontri contabili ed in particolare la prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti.

Se l'associazione sportiva dilettantistica non è in grado di produrre documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge n. 398/1991, decade dal regime di favore. È questa una delle conclusioni stabilite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.13790 del 20 maggio scorso.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

**PERMESSI PER ASSISTENZA A PERSONE DISABILI CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO**

Il D.Lgs. 62/2024 ha apportato modifiche alla definizione formale dei soggetti disabili, eliminando definitivamente la parola "handicap", alla valutazione di base, di accomodamento ragionevole e alla valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, revisionando e rinnovando quindi vari articoli della Legge 104/92.

Con riferimento alla Legge 104/92, desideriamo fornire chiarimenti riguardo ai permessi mensili retribuiti di cui possono beneficiare i lavoratori, sia pubblici che privati, che assistono familiari con disabilità a seguito degli aggiornamenti introdotti dal D.Lgs. 62/2024. Questi permessi sono cruciali per supportare i lavoratori nell'adempimento dei loro doveri di assistenza, garantendo nel contempo il rispetto dei loro diritti lavorativi.

**Beneficiari**

Hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito i lavoratori dipendenti che prestano assistenza a:

- il coniuge, una parte dell'unione civile o il convivente di fatto;
- un parente o affine entro il secondo grado;
- un parente o affine entro il terzo grado, solo se i genitori o il coniuge/la parte dell'unione civile/il convivente di fatto della persona da assistere hanno compiuto 65 anni di età, sono affetti da patologie invalidanti, oppure sono deceduti o mancanti.

**Note Esplicative**

Tra le parti dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce un rapporto di affinità. Pertanto, la parte di un'unione civile può fruire dei permessi solo per l'assistenza all'altra parte dell'unione e non per i parenti dell'unito.

L'espressione "mancanti" include assenze naturali e giuridiche, come celibato o figlio naturale non riconosciuto, e condizioni assimilabili, come divorzio, separazione legale e abbandono, debitamente certificate.

Le "patologie invalidanti" fanno riferimento a quanto indicato nell'art. 2, comma 1, lettera d), del DM n. 278/2000.

**Condizioni per il familiare da assistere**

Deve essere riconosciuto come persona con necessità di sostegno intensivo dalla competente commissione ASL e non deve essere ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato, salvo eccezioni quali stato vegetativo persistente, prognosi infausta a breve termine, o minori con bisogno documentato di assistenza.

**Modalità di utilizzo dei permessi**

I giorni di permesso mensile sono 3 per ogni soggetto disabile in condizione di gravità e devono essere utilizzati da un solo lavoratore (unico referente). In caso di assistenza allo stesso figlio con disabilità, i permessi possono essere riconosciuti ad entrambi i genitori, che possono fruirne alternativamente.

Un lavoratore può assistere più persone con disabilità solo se la seconda persona da assistere è il coniuge, un parente o affine entro il primo grado, oppure un parente o affine entro il secondo grado, solo se i genitori o il coniuge della persona da assistere hanno compiuto 65 anni di età, sono affetti da patologie invalidanti, o sono deceduti o mancanti.

**Riproporzionamento per lavoratori part-time**

I 3 giorni di permesso retribuito non devono essere riproporzionati in caso di part-time orizzontale.

Per il part-time verticale o misto con percentuale fino al 50%, i 3 giorni di permesso mensile devono essere riproporzionati utilizzando l'algoritmo: (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 = giorni di permesso teorici. Il risultato numerico deve essere arrotondato all'unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

I lavoratori con part-time verticale o misto con percentuale dal 51% spettano interamente i tre giorni di permesso mensile retribuito.

**Frazionamento in permessi orari**

I 3 giorni di permesso retribuito mensile possono essere frazionati in permessi orari.

Il massimale orario mensile di permessi viene calcolato applicando il seguente algoritmo: (orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

Per part-time orizzontale, verticale e misto con percentuale fino al 50%, si utilizza la formula: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici). I permessi non usufruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.

**Documentazione**

Il lavoratore che intende beneficiare dei permessi deve presentare apposita domanda all'INPS in via telematica. Se la persona da assistere risiede a oltre 150 Km di distanza dalla residenza del lavoratore, è necessario attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito con documentazione idonea.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.